

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### SEDE DI ROMA

### RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Malavenda Fabio** (C.F. MLVFBA97R23H224I), nato il 23 ottobre 1997, a Reggio di Calabria (RC), e residente a Reggio di Calabria (RC), in via Schiavone Mati, n. 34/A, CAP 89126, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it)), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax n. 0917722955; pec: [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it)) e Simona Maria Destro Castaniti (C.F. DSTSNM94R71E290S, [simona.destrocastani@pec.libero.it](mailto:simona.destrocastani@pec.libero.it), tel. 0917794561, fax 0917722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

### CONTRO

- l'**Azienda Sanitaria Unità Locale Roma 3**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **A.S.L. Roma 3**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Regione Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

### E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Danilo De Angelis** (C.F. DNGDNL87L03C756O);
- del Sig. **Meucci Simone** (C.F. MCCSMN00E08L182X);

### PER L'ANNULLAMENTO,

### PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco degli esiti della prova scritta del «*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e dei Luoghi di Lavoro, cat. D, per le esigenze dell'Azienda U.S.L Roma 3*», nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di **20,35 punti**;
- dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso *de quo*, in data 21 dicembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a

quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;

-del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso *de quo*;

-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;

-dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-del diario della prova orale del concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-del provvedimento, pubblicato in data 21 dicembre u.s., con cui la precedente ha stabilito, in autotutela, di rendere valida una domanda errata presente nella busta n. 1 del concorso *de quo*;

-del provvedimento, pubblicato in data 11 gennaio u.s., con cui la precedente ha stabilito, in autotutela, di rendere valida una domanda errata presente nella busta n. 1 del concorso *de quo*;

-della Nota Prot. N. 3891 del 17 gennaio 2024, con cui la precedente ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente e avente a oggetto il **quesito n. 16** del suo esito prova;

-dell'elenco aggiornato dei risultati della prova scritta, pubblicato in data 11 gennaio u.s., per la parte in cui non ricomprende l'odierno ricorrente;

-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 21 dicembre u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a **20,35 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito **n. 16**, del correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito **n. 16**, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

-del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

### **PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e dei Luoghi di Lavoro, cat. D, per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma 3*», con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali del concorso *de quo*;

### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso;

### **E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso.

Si premette in

### **FATTO**

1. – In esecuzione della Deliberazione n. 1180 del 14.12.2022 (rettificata con Deliberazione n. 183 del 17/02/2023), è stato indetto il «*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3*».

L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione.

2. – L'Amministrazione intimata, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

**i) prova scritta;**

ii) prova pratica;

iii) prova orale;

iv) valutazione dei titoli.

Per quanto d'interesse, con preciso riferimento alla prova selettiva scritta, il bando di concorso, all'art. 8, ha previsto che *"I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 30 punti per la prova scritta;*

*20 per la prova pratica;*

*20 punti per la prova orale.*

[...]

*1. Prova scritta: su argomenti inerenti il ruolo, le funzioni e le competenze del Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro nelle attività di prevenzione collettiva;*

[...]

**Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30, così come previsto dalla normativa vigente."**

Con successivo avviso, pubblicato sul sito web della precedente in data 27 novembre 2023, è stato reso noto il diario della prova scritta e della prova pratica del concorso, che ha fissato l'espletamento di entrambe le prove in data 19 dicembre u.s.

3. – Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per l'espletamento della prova scritta di cui trattasi. In particolare, nella medesima giornata sono state espletate entrambe le prove d'esame: la prova scritta alle ore 9.30 e la prova pratica alle ore 13.45.

Direttamente in sede concorsuale, poi, la precedente ha comunicato ai partecipanti i punteggi da attribuire ai quesiti d'esame, disponendo in particolare (per quanto di interesse con riferimento alla prova scritta) i seguenti punteggi:

**-risposta esatta: 0,75 punti;**

**-risposta errata: -0,20 punti;**

**-risposta non data/omessa: 0 punti.**

Una volta terminata la prova scritta, poi, la Commissione, prima dello svolgimento della successiva prova pratica, ha proposto ai candidati una modifica dei criteri di attribuzione del punteggio, consistente nella disapplicazione, in particolare, della decurtazione prevista per le risposte errate: tale proposta, tuttavia, non ha trovato l'approvazione all'unanimità dei partecipanti e, pertanto, la

Commissione ha confermato i criteri valutativi stabiliti originariamente, applicando la decurtazione di 0,20 punti per le risposte errate.

Parte intimata, successivamente, ha proceduto a rendere noti gli esiti della prova sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 21 dicembre u.s.: ebbene, l'odierno ricorrente, accedendo alla propria pagina personale, inaspettatamente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **20,35 punti**, inferiore (ma prossimo), quindi, alla soglia fissata per l'idoneità concorsuale, pari a **21 punti**.

Ciò è dipeso, infatti, **dalla presenza** di un quesito **manifestamente erroneo e/o fuorviante nel questionario della prova scritta di parte ricorrente**.

Ci si riferisce, in particolare, alla domanda **n. 16** (di seguito riportata), la cui somministrazione ha compromesso il punteggio complessivo della prova:

- 16 L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ai fini della tracciabilità e trasparenza delle informazioni ai consumatori, è conforme se rispetta: -0,2/0,75**
- Il Reg. CE 178/2002 e Reg CE 854/2004
  - Il Reg. CE 1760/2000 e DM 30/08/2000
  - Il Reg. CE 1069/2009
  - Il Reg. CE n. 854/2004 e Linee Guida Applicative

Pertanto, a causa della presenza di tale quesito, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto solo **20,35 punti a fronte di 21,30 punti spettanti**.

4. – A ciò si aggiunga, poi, che l'intera procedura concorsuale di cui trattasi è stata caratterizzata da alcuni profili di irregolarità.

In particolare, infatti, sebbene la prova dell'odierno ricorrente non sia stata intaccata da tale avvenimento, si ritiene comunque meritevole di menzione quanto accaduto con riferimento a diversi quesiti delle prove somministrate ai candidati: ed invero, con un primo comunicato del 21 dicembre u.s., la precedente ha dato della errata formulazione dei quesiti presenti nella prova scritta estratta n. 1 e, dunque, ha annullato in autotutela le domande, rendendole valide per tutti i partecipanti alla seduta d'esame:

Rilevato che le sotto indicate domande presenti nella prova scritta estratta n. 1 contengono imprecisioni nella loro formulazione, la Commissione ha stabilito in autotutela di renderle valide per tutti i candidati partecipanti alla seduta in esame.

Ad ogni buon fine si riporta l'errata formulazione:

- *“Il Regolamento CLP...”*
- *“A norma del D.M. 57/98 il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile...”*
- *“L'accREDITAMENTO di una struttura sanitaria con il SNN è...”*

e la corretta formulazione:

- *“Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging)...”*
- *“A norma del D.M. 58/97 il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile...”*
- *“L'accREDITAMENTO di una struttura sanitaria con il SSN è...”*

**Parimenti, con apposito Comunicato dell'11 gennaio u.s., la precedente ha disposto l'annullamento di ulteriori quesiti della prova estratta n. 1 e**

### **COMUNICATO**

Rilevato che la sotto indicata domanda presente nella prova scritta estratta n. 1 contiene imprecisioni nella formulazione, la Commissione ha stabilito in autotutela di renderla valida per tutti i candidati partecipanti alla seduta in esame.

Ad ogni buon fine si riporta l'errata formulazione:

- *In materia di salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. n. 146/2021 prevede con l'allegato I:*

e la corretta formulazione:

- *In materia di salute e sicurezza sul lavoro il D. Legge n. 146/2021 prevede con l'allegato I:*

Pertanto, tenuto conto di questa modifica viene pubblicato l'elenco aggiornato dei candidati che hanno superato la prova scritta e che hanno superato la prova pratica.

In seguito a tali modifiche, pertanto, è stato approvato l'elenco aggiornato dei candidati che hanno superato la prova scritta (odiernamente avverso), nel quale tuttavia l'odierno ricorrente risulta tra i candidati che non hanno raggiunto l'idoneità:

**Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e dei Luoghi di Lavoro, cat. D, per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma 3  
Prova SCRITTA - 19/12/2023 - Aggiornato (al 11/01/2024)**

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO	ESITO Prova SCRITTA
MALAVENDA	FABIO	20,35	Non Superata

5. - Appreso l'esito della prova, il ricorrente ha, con solerzia, in ottica collaborativa provveduto ad avanzare apposita istanza di revisione del proprio punteggio, mediante una comunicazione inviata a mezzo PEC all'Amministrazione resistente (in data 15 gennaio u.s.), per ciò che concerne il quesito n. 16.

Tuttavia, con Nota Prot. N. 3891 del 17 gennaio 2024 (odiernamente avversata), la procedente ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, ritenendo corretto l'operato amministrativo. Persistendo, dunque, il diniego dell'Amministrazione, si è reso necessario, ai fini della tutela degli interessi legittimi del ricorrente, avanzare il presente atto di ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo TAR.

6. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: **laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica del suo punteggio per la prova sostenuta, supererebbe la soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis, pari a 21 punti, e avrebbe dunque diritto ad accedere alle successive fasi del concorso, già calendarizzate per il prossimo 6 febbraio.**

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

## DIRITTO

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 16 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente

attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico. Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

**Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.**

Non può ovviamente considerarsi legittima l'ipotesi per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

**Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.**

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante. Il quesito in esame (il n. 16) è così formulato:

16 L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ai fini della tracciabilità e trasparenza delle informazioni ai consumatori, è conforme se rispetta: -0,2/0,75

- Il Reg. CE 178/2002 e Reg CE 854/2004
- Il Reg. CE 1760/2000 e DM 30/08/2000
- Il Reg. CE 1069/2009
- Il Reg. CE n. 854/2004 e Linee Guida Applicative

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la B). L'odierno ricorrente, invece, ha flaggato la risposta C).

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta B) come corretta non trova un vero e proprio riscontro nel dato normativo e fattuale.

**Ed infatti, notoriamente il DM 30 agosto 2000 del Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali (richiamato nel citato quesito) è stato, in verità, abrogato per effetto del successivo DM 16 gennaio 2015.**

Ciò è accaduto a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 653/2014, che infatti ha modificato il regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine ed, in particolare, all'art. 1, punto 17 ha introdotto l'art. 15

bis "Regole generali" delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine.

Dunque il riferimento inserito nel menzionato quesito, formulato al tempo presente («è conforme se rispetta»), è, all'evidenza, non aggiornato, in quanto, come evidenziato, il predetto Decreto del 30 agosto 2000 è stato abrogato dal DM 16 gennaio 2015.

Ed infatti, il citato D.M. 16 gennaio 2015 recante "Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014" (G.U.R.I. n. 56 del 9.3.2015), nelle premesse prevede che "**RITENUTO opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000, che disciplina sia l'etichettatura facoltativa sia l'obbligatoria, quest'ultima non interessata dalle modifiche recate dal regolamento (UE) n. 653/2014, riproducendone le identiche regole in un articolo espressamente dedicato, per ragioni di maggiore chiarezza e facilità di lettura;**".

Ed ancora, all'art. 19 della norma, è previsto che "**Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", sono abrogate**".

A conferma di quanto sopra esposto, appare opportuno menzionare altresì la Circolare Prot. 7770 del 13/04/2015, recante "Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine": nel richiamato documento, infatti, il competente Ministero chiarisce che "Il Regolamento (UE) n. 653/2014 recante "modifica al Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine" prevede, al punto 17, la soppressione del "Sistema di etichettatura facoltativo" e l'istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore.

Inoltre tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1169/2011. **Il nuovo regime, in vigore dal 13 dicembre 2014, rende non più applicabile il decreto ministeriale 30 agosto 2000 che ha fornito indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.**

*Il Regolamento (UE) n. 653/2014 prevede, tra l'altro, la soppressione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento n. 1760/2000 relativi, rispettivamente, alle regole generali del sistema facoltativo di etichettatura, al sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi e alle sanzioni. In particolare, a seguito della soppressione dell'articolo 16 "regole generali" non è più necessaria l'approvazione, da parte dell'autorità competente (MIPAAF), del disciplinare dell'etichettatura facoltativa e vengono meno i relativi controlli da parte dell'organismo indipendente.*

*[...] Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che sostituisce il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", prevede una normativa semplificata per la gestione dell'etichettatura volontaria rispetto a quella precedente".*

**E' chiaro dunque che la nuova normativa adottata nel 2015 apporta delle modifiche di fatto alla disciplina previgente (menzionata nel quesito in esame), ad esempio con riferimento all'obbligo di adozione di un disciplinare approvato dal MIPAAF (che, infatti, non è più previsto).**

**E peraltro, la domanda in questione ha ad oggetto, in generale, il sistema di etichettatura (senza nulla addurre in merito alla obbligatorietà o meno della stessa), pertanto è chiaro, sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, che l'intero sistema è stato travolto da una riforma che ha comportato, infatti, l'abrogazione della precedente regolamentazione.**

In verità, porre il quesito al tempo presente induce il candidato a ritenere che la legge sia ancora in vigore e ad operare ragionamenti artificiosi e dispendiosi in termini di tempo ed energie, tutto ciò a discapito di altre domande.

**In questo caso non si tratta semplicemente di una singola disposizione riformata, bensì di abrogazione in toto della norma.**

L'utilizzo di un tempo verbale erroneo in relazione ad una previsione non più in vigore risulta infatti fuorviante e penalizzante, in quanto lesivo degli interessi del candidato.

Conseguentemente, il ricorrente non avrebbe mai potuto fornire una risposta corretta al citato quesito. Infatti, nessuna delle opzioni di risposta indicate dalla Commissione può considerarsi corretta, considerata l'abrogazione della norma oggetto della traccia.

È pacifico che chi studia per prendere parte alle procedure selettive prende come riferimento la fonte normativa vigente al momento della procedura concorsuale, ovvero testi specifici aggiornati. Le domande sottoposte agli aspiranti sono, infatti, comunemente estrapolati dalle disposizioni di legge. **Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di formulare una domanda ambigua e/o errata, più correttamente la p.a. intimata avrebbe dovuto formulare il quesito contestato, fornendo tre opzioni di risposta certamente errate e una, invece, incontrovertibilmente corretta: in via esemplificativa, dunque, la Commissione avrebbe dovuto menzionare unicamente il Regolamento CE 1760/2000 e non anche la norma ormai abrogata; oppure avrebbe dovuto inserire anche la normativa nazionale di recepimento attualmente in vigore (ovvero il DM 16 gennaio 2015).**

**E' indubbio, infatti, che il quesito richiede espressamente di individuare la normativa cui deve conformarsi l'etichettatura delle carni bovine: tale normativa, inevitabilmente, non può che essere quella attualmente in vigore nel nostro ordinamento (e, peraltro, oggetto di studio da parte dei candidati) e, dunque, il DM 16 gennaio 2015!**

Né può richiedersi ai partecipanti, come ha fatto la precedente, di studiare norme di legge non più in vigore!

Sul punto, appare opportuno citare l'autorevole orientamento del TAR Palermo, Sez. II, che con sentenza n. 1575 del 12 maggio 2023, proprio con riferimento ad un ricorso avente a oggetto identica questione, in cui è stato censurato un quesito avente a oggetto una norma di legge abrogata, ha chiarito che **“Anche in questo caso l'amministrazione ha citato una disposizione di legge non più operativa (qui, del resto, espressamente abrogata) ma ha chiesto una risposta della disciplina al tempo presente (cfr. il verbo «deve»): circostanza questa, che ha reso del tutto forviante il quesito in una situazione nella quale alla data attuale una disciplina dell'istituto compatibile con il quesito non è neppure agevolmente ricostruibile (men che mai in sede di risposta ai quiz)”**. (TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 12 maggio 2023, n. 1575)

Infatti, i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che **«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una**

*formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitalmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).*

La Commissione, invero, «*non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).*

**L’erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell’odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!**

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare al ricorrente **il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti) + la penalità ingiustamente attribuita (pari a 0,20 punti).**

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L’Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all’evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, il G.A. ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l’erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «*il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed*

*incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).*

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...*non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).*

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «*l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che «*l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta* (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2673 del 10 marzo 2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza n. 7346 del 21 giugno 2021), sicché, come statuito in casi analoghi, «*...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando [...]*» (TAR Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «*laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve*

*contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contemplici, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043).

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 17 febbraio 2021, n.1040).

Da ultimo, codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto recentemente l'occasione di rilevare che *«non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta»* (TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018), per gli effetti *«la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela»* (TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia - Bari, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223). A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze che vengono in gioco, di cui è

richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

**In particolare, con la rettifica del punteggio per il summenzionato quesito contestato, a parte ricorrente spetterebbero 21,3 punti (punteggio base di 20,35 punti + 0,75 punti per la risposta corretta fornita + 0,20 punti per la detrazione ingiustamente attribuita).**

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

### **III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario per l'errata formulazione del quesito odiernamente censurato (**il n. 16**), dando luogo a una oggettiva lesione che le è valsa l'esclusione dal prosieguo dell'*iter* concorsuale.

Vale la pena evidenziare, infatti, che la stessa ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (**20,35 punti**) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio per il quesito contestato, otterrebbe un punteggio pari a **21,3 punti (punteggio base di 20,35 punti + 0,75 punti per la risposta corretta fornita + 0,2 punti per la detrazione ingiustamente attribuita)**, superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, **già calendarizzata per il prossimo 6 febbraio.**

L'interesse del ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio in relazione ai quesiti contestati gli consentirebbe di superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla *lex specialis*.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. **16** del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 0,95 punti ulteriori, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (pari a **21,3 punti**), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi al prosieguo dell'*iter* selettivo.

\* \* \*

### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

**Come anticipato, le prove scritte sono terminate e sono state già calendarizzate le prove orali del concorso, che si terranno in data 6 febbraio p.v.**

Peraltro, proprio sul punto, è stato chiarito dal G.A. che la concessione della misura cautelare, nella forma della ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione risulti tale da assicurare la tutela non solo degli interessi del ricorrente, ma anche dell'Amministrazione resistente, che altrimenti potrebbe essere soggetta, nell'eventualità di un successivo accoglimento del ricorso, al risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente (*ex multis*, TAR Catania, 24 novembre 2023, n. 575).

Ove non accolta, dunque, la presente istanza cautelare e non consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove selettive, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, non potendo partecipare alle prove orali già calendarizzate per il prossimo 6 febbraio. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente pubblicazione della graduatoria finale di merito, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

\* \* \*

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Sebbene la procedura concorsuale di cui trattasi sia giunta solo alla fase di svolgimento della prova scritta e, quindi, non sia stata adottata attualmente alcuna graduatoria e, pertanto, non possano configurarsi nel caso di specie dei soggetti controinteressati a resistere all'odierno atto di ricorso, ove Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso

nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

#### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta, con conseguente inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi al suo illegittimo punteggio ottenuto nella prova scritta.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 18 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Simona Maria Destro Castaniti

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA IV SEZ. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

**ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.**

Si chiede che Sua Eccellenza voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase e, consequenzialmente, fissare la trattazione della domanda cautelare in esame all'udienza già calendarizzata per il prossimo **30 gennaio**.

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità di parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla stessa di poter partecipare alle **prove orali del concorso de quo, già calendarizzate per il prossimo 6 febbraio**, e di poter, conseguentemente, avere più *chances* di essere dichiarata vincitrice del concorso. Donde la oggettiva necessità di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare.

Con osservanza.

Roma - Palermo, 18 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Simona Maria Destro Castaniti